

Circolare n.10/14

Prot. n. C/2014/10/DIR

Roma, 4 Agosto 2014

Alla c.a.

- Aziende
- Centri Servizi
- Consulenti

### **1. Rinnovo CCNL Area Tessile – Moda Artigianato**

Si comunica a tutte le Aziende, ai Consulenti del Lavoro e Centri Servizi che in data 25 luglio 2014, tra le Associazioni Artigiane, Confartigianato Moda, CNA Federmoda, CNA servizi alla comunità, Casartigiani, Claii e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stato raggiunto l'Accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile – Moda del 3 dicembre 2010 per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria.

La nuova intesa sindacale decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 30 giugno 2016. Le modifiche introdotte dal nuovo accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

In virtù del rinnovo del contratto, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l'iscrizione e il versamento del contributo a San.Arti., pari a 10,42 euro mensili, sono confermati per i lavoratori a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente contratto, ivi compresi gli apprendisti. **A decorrere dal 1 agosto 2014 sono estese la contribuzione e l'iscrizione al Fondo anche ai lavoratori a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.** Il versamento non è dovuto nei casi di contratti a termini instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. **Il primo versamento utile (relativo alla competenza Agosto 2014) per i lavoratori a tempo determinato è da effettuare entro il 16 settembre 2014.**

Si ricorda che l'accordo Interconfederale del 25 ottobre 2013 ha stabilito l'estensione della platea dei beneficiari delle prestazioni sanitarie del Fondo ai familiari dei lavoratori delle aziende artigiane. **Di conseguenza è possibile l'iscrizione volontaria dei familiari dei lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL dell'Area tessile - Moda Artigianato.** E' possibile consultare le relative modalità d'iscrizione e contribuzione dei familiari nel regolamento del Fondo San.Arti. scaricabile nel sito del Fondo, sotto la sezione "Documenti".

Si ricorda che le prestazioni erogate da San.Arti. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e la mancata iscrizione e il mancato versamento al Fondo determinano l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità, così come previsto dall'art. 14 del contratto in oggetto.

Inoltre l'azienda che omette il versamento della contribuzione a San.Arti. è obbligata a garantire ai lavoratori non iscritti le medesime (in qualità e quantità) prestazioni sanitarie erogate dal Fondo Nazionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il contributo ordinario dovuto per l'assistenza sanitaria deve essere versato utilizzando il modulo di pagamento unificato F24. La riga relativa a San.Arti. deve essere indicata nella "SEZIONE INPS" del modello F24, nella quale va indicato il codice della sede INPS competente, la propria matricola INPS e il codice "ART1" nel campo della causale del contributo.

Il versamento è di tipo mensile posticipato, con scadenza il giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si sta versando il contributo.

Registrata l'adesione dell'azienda, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti è automatica con il versamento del primo contributo e l'invio all'Inps del relativo file Uniemens.

L'inps trasmetterà i dati anagrafici del dipendente al Fondo San.Arti., formalizzando l'iscrizione e la regolarità contributiva.

## 1. Rinnovo CCNL TAC-PMI

Si comunica, inoltre, che sempre in data 25 luglio 2014, tra le medesime Parti Sociali, è stato raggiunto l'Accordo per il rinnovo del CCNL 19 giugno 2006 per i lavoratori delle Piccole e medie Imprese dei settori tessile – abbigliamento – moda, occhiali, calzature, giocattoli, penne – spazzole e pennelli, pelli e cuoio.

La nuova intesa sindacale ha durata triennale e scade il 31 marzo 2017 . Le modifiche introdotte dal nuovo accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti delle Piccole e medie Imprese di tali settori, hanno convenuto di promuovere, con la nuova intesa, l'iscrizione e la relativa contribuzione al Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per l'artigianato – San.Arti. Pertanto a **decorrere dal 1 agosto 2014 è dovuta la contribuzione al Fondo per i lavoratori a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente contratto, ivi compresi gli apprendisti, e per i lavoratori tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.** Il versamento non è dovuto nei casi di contratti a termini instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo, a carico azienda, è pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. **Il versamento relativo alla competenza Agosto 2014 è da effettuare entro il 16 settembre 2014.**

Si ricorda che l'accordo Interconfederale del 25 ottobre 2013 ha stabilito l'estensione della platea dei beneficiari delle prestazioni sanitarie del Fondo ai familiari dei lavoratori delle aziende artigiane. **Di conseguenza è possibile l'iscrizione volontaria dei familiari dei lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL TAC - PMI.** E' possibile consultare le relative modalità d'iscrizione e contribuzione dei familiari nel regolamento del Fondo San.Arti. scaricabile nel sito del Fondo, sotto la sezione "Documenti".

Si ricorda che le prestazioni erogate da San.Arti. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e la mancata iscrizione e il mancato versamento al Fondo determinano l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità, così come previsto dall'art. 14 del contratto in oggetto.

Inoltre l'azienda che omette il versamento della contribuzione a San.Arti. è obbligata a garantire ai lavoratori non iscritti le medesime (in qualità e quantità) prestazioni sanitarie erogate dal Fondo Nazionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il contributo ordinario dovuto per l'assistenza sanitaria deve essere versato utilizzando il modulo di pagamento unificato F24. La riga relativa a San.Arti. deve essere indicata nella "SEZIONE INPS" del modello F24, nella quale va indicato il codice della sede INPS competente, la propria matricola INPS e il codice "ART1" nel campo della causale del contributo.

Il versamento è di tipo mensile posticipato, con scadenza il giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si sta versando il contributo.

Registrata l'adesione dell'azienda, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti è automatica con il versamento del primo contributo e l'invio all'Inps del relativo file Uniemens.

L'inps trasmetterà i dati anagrafici del dipendente al Fondo San.Arti., formalizzando l'iscrizione e la regolarità contributiva.

Il Direttore

Massimo Nozzi

